

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Bando FiXO: le assunzioni con contratto di apprendistato sono agevolate fino al 30.09.2016**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **è stato prorogato al prossimo 30.09.2016 il termine per la presentazione delle domande di incentivo per il bando FiXO, che come noto incentiva le assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di alto apprendistato e ricerca.** Sono **interessati dal bando**, in particolare, **le assunzioni effettuate per il conseguimento del diploma tecnico superiore, della laurea (triennale o magistrale) di titoli post laurea e per il dottorato di ricerca.** **Il contributo che riceveranno le imprese è di 6.000 euro per ogni assunto a tempo pieno e di 4.000 euro per ogni assunto a tempo parziale per almeno 24 ore settimanali (calcolato per 12 mesi dalla data di assunzione).** Per l'assunzione di dottori di ricerca, invece, **viene previsto un incentivo di 8.000 euro per le assunzioni a tempo pieno, a cui si aggiunge un rimborso fino a 2.000 euro calcolato sul 95% delle spese sostenute per le attività di assistenza didattica individuale fornita da istruzioni formative.** La **domanda** dovrà essere **presentata, in entrambi i casi entro 60 giorni dalla data di inizio del rapporto di lavoro** per il quale il contributo è richiesto tramite il sistema informativo di progetto appositamente predisposto.

### **Premessa**

**I datori di lavoro che intendono assumere giovani** (in generale dai 18 ai 29 anni e dai 30 ai 35 per dottori di ricerca) **con contratto di alto apprendistato e ricerca possono accedere**, per un tempo limitato, ad un **contributo economico grazie al bando FiXO.**

Per effetto di una proroga, **il termine di presentazione delle domande** scaduto lo scorso 30.06.2016 è stato prorogato al prossimo **30.09.2016:** i datori di lavoro potranno quindi beneficiare su tali assunzioni di un incentivo pari a 6.000 euro per le assunzioni a tempo pieno e a 4.000 euro per

le assunzioni a tempo parziale. Per i dottori di ricerca da 30 a 35 anni, viene ugualmente prorogato l'intervento che prevede la corresponsione di un incentivo di 8.000 euro, a cui si va aggiungere un rimborso per spese di formazione individuale fino a 2.000 euro.

### **I fondi di solidarietà – cosa sono e a cosa servono**

Secondo quanto previsto dall'articolo 26 del D.Lgs. n. 148/2015, **le organizzazioni sindacali possono stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali** per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della CIG e della CIGS.

Questi fondi sono istituiti presso l'INPS, non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell'istituto. L'istituzione dei fondi, secondo il decreto, **è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della Cassa integrazione**, in relazione ai datori di lavoro che **occupano mediamente più di cinque dipendenti** (compresi gli apprendisti)(<sup>1</sup>).

I fondi assicurano, in relazione alle **causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali** ordinarie o straordinarie, la **prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale**. I fondi stabiliscono la **durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore**, a seconda della causale invocata, alle **durate previste per CIG e CIGS**, e comunque nel rispetto della **durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile**. All'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.

L'assegno ordinario può essere **richiesto per eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa determinati da una delle seguenti causali:**

- eventi **transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti**;
- **situazioni temporanee** di mercato;
- **riorganizzazione** aziendale;
- **crisi aziendale**, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;
- **contratto di solidarietà**;
- **procedure concorsuali** (fino al 31/12/2015).

In relazione alla stipula con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative di accordi collettivi aziendali che stabiliscono una **riduzione dell'orario di lavoro**, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale viene prevista la corresponsione di un **assegno di solidarietà**, corrisposto per un periodo massimo di **12 mesi in un biennio mobile**.

---

<sup>1</sup> I fondi già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto, si adeguano al predetto limite di 5 lavoratori entro il 31 dicembre 2015. In precedenza la soglia era di 15 dipendenti.

## PRESTAZIONI

<b>Assegno ordinario</b>	Causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali.
<b>Assegno di solidarietà</b>	Stipula di un accordo per la riduzione dell'orario di lavoro (per evitare esuberanti).

**ATTENZIONE!** dal 01.07.2016 tali prestazioni sostituiranno la Cassa in deroga.

### OSSERVA

I fondi possono avere le seguenti (ulteriori) finalità:

- **assicurare ai lavoratori prestazioni integrative**, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
- **prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito**, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- **contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione** professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

Per le seguenti finalità, i fondi possono essere istituiti anche nei settori coperti da CIG e CIGS.

### I fondi di solidarietà alternativi per il settore artigianato e somministrazione

L'articolo 27 del D.Lgs n. 148/2015 **disciplina i fondi di solidarietà alternativi**, ovvero quei fondi costituiti in relazione ai **settori artigianato e somministrazione del lavoro**. Le principali novità rispetto alla disciplina prevista dalla Legge n.92/2012 riguardano:

- **l'innalzamento**, a decorrere dal 1° gennaio 2016, **dell'aliquota di finanziamento**, da ripartire tra datore di lavoro e lavoratore, dallo 0,20% allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale;
- la **possibilità**, a decorrere dal 1° gennaio 2016, relativamente alle aziende di somministrazione, di **fissare un'aliquota di finanziamento, a totale carico del datore di lavoro, non inferiore allo 0,30% della retribuzione imponibile previdenziale;**
- le **tipologie di prestazioni erogate** (almeno una tra assegno ordinario e di solidarietà).

Viene espressamente previsto che i predetti fondi debbano assicurare almeno una delle seguenti prestazioni:

- **assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario** (di cui all'articolo 30) o, in alternativa;

- **assegno di solidarietà** (di cui all'articolo 31), eventualmente limitandone il periodo massimo previsto, prevedendo in ogni caso un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile.

### **I fondi di integrazione salariale residuale**

Nei riguardi dei datori di lavoro, che occupano **più di cinque dipendenti**, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione CIG/CIGS e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali o alternativi, opera il **fondo residuale**. Qualora gli accordi di cui all'articolo 26 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperti dal fondo residuale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore **rientrano nell'ambito di applicazione di questo e non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale**.

Il fondo di integrazione salariale garantisce:

- **l'erogazione dell'assegno di solidarietà;**
- **nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti**, il fondo garantisce per una **durata massima di 26 settimane in un biennio mobile l'assegno ordinario**, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.

#### **OSSERVA**

A decorrere dal 01.01.2016, **l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,65 per cento**, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di **quindici dipendenti**, e allo **0,45 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti**. E' stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni pari al 4 per cento della retribuzione persa.

Ai fini della determinazione della misura dell'assegno di solidarietà per le ore di lavoro non prestate **si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del D.Lgs** (ovvero un trattamento pari all'80% della retribuzione globale per le ore non lavorate). Gli accordi collettivi aziendali **individuano i lavoratori interessati dalla riduzione oraria**. La riduzione media oraria **non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati**. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro **non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarietà è stipulato**.

### **La richiesta di prestazioni**

Per l'ammissione **all'assegno di solidarietà** i datori di lavoro devono **presentare domanda**, esclusivamente in via telematica, alla struttura territoriale INPS competente in relazione all'unità produttiva **entro sette giorni dalla data dell'accordo sindacale**. La riduzione dell'attività lavorativa **deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda**.

A norma dell'art. 30, c. 2, la **domanda di accesso alla prestazione dell'assegno ordinario deve essere presentata**, esclusivamente per via telematica, alla struttura territoriale INPS competente in base all'unità produttiva, **non prima di 30 giorni dall'inizio e non oltre il termine di 15 giorni della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa**.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**